



Comune di Nole

Provincia di Torino

REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

**Allegato alla Deliberazione del C.C. n.ro 31 del 4 maggio 2007
Riformato con Deliberazione del C.C. n.ro 81 del 20 dicembre 2007**

Il Sindaco
(VIANO rag. Roberto)

Capo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1 - DISPOSIZIONE PRELIMINARE

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative al servizio di Polizia Mortuaria, del Cimitero e trasporti funebri.
2. Per tutto quanto in esso non espressamente stabilito devono essere osservate le norme contenute nel:
 - Codice Civile;
 - Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, D.P.R. 285/90 e sue s.m.i.;
 - Ordinamento dello Stato Civile, D.P.R. 396/2000;
 - T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 1265/34;
 - Piano Regolatore Cimiteriale;

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento:
 - per T.U. Leggi Sanitarie: il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 - per Ordinamento dello Stato Civile l'Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
 - per Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285;
 - per "U.S.L." si fa riferimento alla Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. 6 - n. 34/DG del 21/01/1989.

ART. 3 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE

1. E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività di denunciare entro 24 ore dal decesso ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

ART. 4 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI

1. A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. Leggi Sanitarie e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria, i medici curanti e necroscopi devono denunciare al Sindaco, per ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa.

2. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta dal medico curante entro le 24 ore dall'accertamento del decesso e dal medico necroscopo qualora il decesso avvenga senza assistenza medica, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'ISTAT.
3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ART. 5 - DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 6 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Pubblica Sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio, la quale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

ART. 7 - VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio comunale, il medico necroscopo esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 74, comma 2 - dell'Ordinamento dello Stato Civile.
2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990).
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, in base alla L.R. n. 30 del 26/10/1982 e alla L.R. n. 23 del 22/12/1982, da un medico dell'U.O.A. Medicina Legale dell'A.S.L. (D.G.R. n. 25-8503 del 24/02/2003).

ART. 8 - CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva, il Comune deve darne urgente comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L.-.

ART. 9 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità con le norme di cui all'art. 74 comma 1, dell'Ordinamento dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate al precedente art. 6.
3. Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 5, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 10 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 dell'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento e dall'art. 7 del Regolamento Governativo (DPR 285/1990).

ART. 11 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 13 febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, i trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Per le modalità di esecuzione si fa riferimento all'art. 37 cc. 2 e 3 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/90), tenuto conto delle norme di semplificazione amministrativa in merito previste dalla D.G.R. n. 25-8503 del 24/02/2003.
3. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
4. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco per i provvedimenti di competenza, relativamente all'eventuale rettifica della scheda di morte.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

Capo II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 12 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quello nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2/12/1975 n. 644 e successive modifiche.

ART. 13 – PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO

1. Per il periodo di osservazione cautelativo o la riduzione nei casi di malattie infettive diffuse o altri casi previsti dalla legge, si osservano le norme di cui agli artt. 9-10 e 11 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990).

ART. 14 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE – OBITORIO

1. La tenuta in osservazione delle salme di cui all'art. 12 del Regolamento governativo (D.P.R. 285/1990) e le funzioni obitoriali di cui all'art. 13 del suddetto Regolamento sono assolte avvalendosi delle strutture dell'Azienda Sanitaria Locale.

Capo III
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 15 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente articolo e dagli artt. 8 e seguenti del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990) il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto.
3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito al punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

ART. 16 - CARATTERISTICHE DELLA CASSA

1. Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2 e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dall'art. 75 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990) nonché alla circolare n. 24 del Ministero della Sanità del 24/6/1993.
2. E' fatto divieto al Servizio Cimiteriale di questo Comune, di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione dei cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.
3. E' fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno oppure di cassa interna biodegradabile (barriera) di cui al D.M. 1/02/1997, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.
4. Sulla cassa sarà collocata una targa metallica con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di morte.
5. In caso di persona sconosciuta o non riconoscibile, la targa metallica porterà le indicazioni possibili tra quelle summenzionate, eventualmente, insieme ad altri elementi accertati, che possano essere utili in tempi successivi ad effettuarne il riconoscimento.

Capo IV
TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 17 - TARIFFE

1. Il trasporto dei cadaveri nel territorio del Comune è svolto con i mezzi di cui all'art. 20 del Regolamento Governativo (D.P.R. 185/1990), a carico dei privati. Può essere a carico del Comune, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art.19, del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990) o per qualsiasi altro caso particolare (*indigenti, ecc.*).

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.
3. Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990), tenuto conto dei provvedimenti di cui alla D.G.R. n. 115-6947 del 5/08/2002.

ART. 19 - TRASPORTO IN AMBITO O FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi.

ART. 20 - DECESSI SULLA PUBBLICA VIA O A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati presso i locali obitoriali del Presidio Ospedaliero Riunito, sede di Ciriè (come da dichiarazione di disponibilità pervenuta al Comune di Nole in data 6 marzo 2000).
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni degli artt. 10 e 11 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990), con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il "UOA di Medicina Legale dell'A.S.L." non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui al secondo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 22 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal "UOA di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L." .
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dal successivo articolo 23, quando si tratti di malattie infettive-diffusive.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività il "UOA di Medicina Legale dell'A.S.L." dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 21 - CORTEI FUNEBRI

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
3. Potranno non essere autorizzati cortei funebri con seguito a piedi qualora il percorso interessi strade ad intenso traffico e non sia possibile l'individuazione di un percorso alternativo.
In tal caso si demanda al Comando Vigili Urbani l'individuazione delle modalità più opportune.

ART. 22 - TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 19 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 23 - TRASPORTO DI SALME ALL'ESTERO

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dagli artt. 28, 29, 30 e 32 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990), avuto riguardo alle disposizioni impartite con D.G.R. n.25-8503 del 24/02/2003.

**ART. 24 - TRASPORTO DA O PER UNO DEGLI STATI
ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO**

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/1937, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme previste all'art. 27 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990)

ART. 25 - TRASPORTO FUORI DAL COMUNE

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del Cimitero nel caso che si svolgano anche in altra località le funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento. In considerazione della Circolare protocollo 3560/27 del 18/03/1998 della Regione Piemonte, la quale indica la possibilità dell'apposizione dei sigilli sui feretri soggetti a trasporto fuori Comune a cura dell'addetto al trasporto, vista inoltre la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993;

Si individua la seguente procedura:

- a) alla chiusura del feretro verifica ed identificazione della salma soggetta a trasporto fuori Comune, nonché apposizione dei sigilli al feretro, provvede l'Impresa funebre prescelta dalla famiglia del defunto (in caso di salme non reclamate da parenti, la chiusura sarà fatta dall'Impresa incaricata dal Comune). In caso di decesso causato da malattia infettiva diffusiva o se la salma è portatrice di radioattività, si rimanda ai servizi di medicina legale e di igiene e sanità pubblica competenti, come espressamente previsto in tali casi dal Regolamento Governativo e dettagliatamente individuate nella Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 6 n.ro 34/DG del 21/01/1999;
- b) Il rappresentante dell'Impresa redigerà e sottoscriverà in triplice copia "verbale di eseguite prescrizioni per chiusura e trasporto salma o resti mortali in altro Comune" di cui due copie verranno consegnate all'incaricato del trasporto ed una alla Sezione di Stato Civile del Comune di Nole ;
- c) I sigilli dovranno essere messi in modo longitudinale tra il coperchio e la cassa, uno sul lato della testa e l'altro sul lato dei piedi del feretro.

I sigilli da apporre sulla cassa debbono avere le seguenti caratteristiche:

- a) etichette autoadesive con adesivo permanente da apporre sulla cassa, in numero di 2(due);
- b) dimensioni cm. 12 (dodici) di lunghezza per cm. 3 (tre) di altezza ;
- c) all'interno delle etichette oltre allo stemma del Comune di Nole dovrà essere riportata la seguente dicitura: COMUNE DI NOLE, Provincia di Torino, Sigillo Feretro n.ro ____;
- d) la numerazione progressiva prestampata nelle etichette .

ART. 26 - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del Cimitero il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che non vi siano altre prescrizioni nell'atto autorizzativo del Comune di provenienza.

ART. 27 - TRAGITTO

1. Quando il convoglio funebre debba attraversare il territorio comunale, per quanto possibile, dovrà percorrere la strada più breve.

ART. 28 - TRASPORTO DI CADAVERI PER INDAGINI SCIENTIFICHE

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990)

ART. 29 - ORARI DEI FUNERALI E DEI TRASPORTI SALME

1. I trasporti di salme da effettuarsi fuori dal territorio comunale dovranno essere eseguiti negli orari indicati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. Con la stessa deliberazione della Giunta Comunale verranno anche stabiliti gli orari per i funerali da eseguirsi nel territorio comunale.

ART. 30 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo IV in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990 - Capo IV).

Capo V
CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 31 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Il custode del Cimitero non può ricevere nel Cimitero per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990).

ART. 32 - CUSTODIA DEI DOCUMENTI

1. Gli atti di cui al precedente articolo devono esser trattenuti dal custode del Cimitero. Lo stesso, parimenti, dovrà inoltre annotare sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente articolo 31; l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - b) le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco (art. 81);
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, stumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.-.
2. Un esemplare del registro di cui al precedente comma dovrà essere consegnato, alla fine di ogni anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del Cimitero stesso.

ART. 33 - RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI

1. Il custode del cimitero riceve

- per quanto concerne le inumazioni:

- a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune di Nole, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone residenti in vita a Nole, decedute fuori dal Comune;
- c) i cadaveri delle persone non più residenti, che abbiano trasferito la residenza per motivo di ricovero in casa di cura o di riposo;
- d) i cadaveri delle persone decedute fuori dal Comune di Nole, ma aventi in esso al momento della nascita la residenza;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento Governativo, previo permesso di seppellimento di cui allo stesso art. 7, rilasciato dall'U.O.A. di Medicina Legale dell'A.S.L.;
- f) i resti mortali delle persone sopraelencate.
- g) i cadaveri delle persone decedute fuori dal Comune ma aventi avuto nell'arco della vita la residenza per almeno 5 (cinque) anni nel Comune.
Si demanda al Sindaco, sentita eventualmente la Giunta Comunale la possibilità di derogare a quanto sopra specificato per casi particolari.

- per quanto concerne le tumulazioni in loculi-cellette-urne:

- a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune di Nole, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone residenti in vita a Nole, decedute fuori dal Comune;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Nole e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel Cimitero stesso;
- d) i cadaveri delle persone non più residenti, che abbiano trasferito la residenza per motivo di ricovero in casa di cura o di riposo;
- e) i cadaveri delle persone decedute fuori dal Comune di Nole ma:
 - aventi in esso al momento della nascita la residenza,
 - aventi avuto in qualche periodo della loro vita la residenza anagrafica,
 - aventi parenti di primo grado residenti e/o sepolti in Nole;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento Governativo, previo permesso di seppellimento di cui allo stesso art. 7, rilasciato dall'U.O.A. di Medicina Legale dell'A.S.L.;
- g) i resti mortali delle persone sopraelencate.

ART. 34 - DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di consegna al Cimitero di salma o resti mortali senza documento o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio di Stato civile, per le pratiche richieste dal caso.

Capo VI
TIPI DI SEPOLTURA

ART. 35 - SEPOLTURA

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del Regolamento Governativo.
3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, cellette o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990).

Capo VII
INUMAZIONI

ART. 36 - FORME E CLASSI DEI CAMPI COMUNI DI INUMAZIONE

1. I campi comuni per le sepolture ordinarie sono di una sola classe.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. Il Piano Regolatore Cimiteriale potrà altresì prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico (art.100 D.P.R. 285/90).
3. I campi comuni per le salme degli adulti, nonchè degli infanti, sono indicati nel vigente Piano Regolatore del Cimitero.

ART. 37 - CIPPI INDICATIVI

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo attuato nel rispetto delle tipologie e materiali fissati dal P.R.G.C. Cimiteriale.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di decesso. Sono ammessi i ritratti, unicamente della persona deceduta, a smalto come punto 4 art. 44.

ART. 38 - SCAVO DELLA FOSSA

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità del piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 39 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a due metri) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati in corrispondenza dello spazio di m. 0,50 che separa una fossa dall'altra.

ART. 40 - FOSSE PER FANCIULLI

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri per fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a metri due) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 41 - MODALITA' E DURATA DELLA SEPOLTURA

1. Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni dieci. Decorso il turno di rotazione fissato per legge, il Comune può procedere all'esumazione per far posto a nuove inumazioni.
2. Nel caso in cui la salma non sia completamente mineralizzata, con la conseguente impossibilità di raccogliere i resti, si dovrà procedere come segue:
 - mantenimento della sepoltura;
 - trasferimento della salma in altro campo comune per il tempo necessario al completamento della mineralizzazione;
 - cremazione della salma a richiesta degli aventi titolo, a spese degli stessi.

ART. 42 - REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA

1. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del Cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

ART. 43 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990) e dell'art. 16 del presente regolamento.

ART. 44 - NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Per le sepolture nei campi di inumazione non è ammessa la scelta dei posti, dovendosi applicare il criterio di cui all'art. 36 comma 2.
3. Sulla fossa è permessa la collocazione di coprifossa di misura pari a m. 1,70 di lunghezza e m. 0,60 di larghezza, con eventuale lapide e/o manufatto consono al luogo sacro di altezza non superiore a m. 0,80. Sul coprifossa potranno essere collocate croci, monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo di altezza complessiva non superiore a m. 0,80. L'esecuzione delle suddette opere dovrà avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura al pubblico del Cimitero. L'incaricato del servizio di custodia vigilerà sulla posa dei coprifossa, per verificarne il rispetto delle misure prescritte. Non è consentito l'uso di monumenti e lastre che coprano un'estensione maggiore di 2/3 della fossa stessa. Nel caso in cui non venga realizzato il coprifossa l'area della fossa dovrà essere delimitata perimetralmente con le stesse dimensioni del coprifossa con cordolo in materiale lapideo o in materiale ligneo avente altezza dal piano di campagna pari a m. 0,20.
4. Sono ammessi i ritratti (esclusivamente del defunto) attuati a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, nonché i portafiori.
5. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita o età, anno, mese e giorno della morte e comunque in conformità del Piano Regolatore Comunale Cimiteriale.
6. Per i campi di nuova realizzazione si rinvia alle prescrizioni del Piano Regolatore Comunale Cimiteriale.

ART. 45 - ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

1. Sulle sepolture private e sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè le radici ed i rami non invadano i vialetti fra le fosse. Agli angoli della fossa sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10 e non debordanti. Nel caso superassero detta misura dovranno essere ridotti, su semplice invito del custode, all'altezza prescritta.
2. Nel caso di inadempienza si provvederà d'ufficio al taglio o eventuale sradicamento, con addebito delle spese a carico dei congiunti.
3. Per i campi di nuova realizzazione si rinvia alle prescrizioni del Piano Regolatore Comunale Cimiteriale.

**ART. 46 – ESUMAZIONI ORDINARIE PER SCADENZA DELLA CONCESSIONE -
RECUPERO MATERIALI**

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune, fatte salve manifestazioni di interesse diverse da parte dei congiunti decorsi 30 (trenta) giorni dall'esumazione.
2. La Giunta Comunale, previa acquisizione del parere del custode del Cimitero, può autorizzare, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini entro il terzo grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, utilizzato per costruzioni o riparazioni nel Cimitero oppure smaltito in pubblica discarica.
4. I materiali che non possono essere reimpiegati nel Cimitero possono essere venduti con asta pubblica: il ricavato potrà essere impiegato per opere di miglioramento generale e di miglioramento dei campi comuni.

Capo VIII
TUMULAZIONI

ART. 47 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di un diritto nella misura vigente al momento della concessione.
2. I diritti sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.
3. L'aggiornamento dei diritti sia di concessione che di costo dei servizi (Allegato A) non costituisce modifica del presente regolamento.

ART. 48 - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
 - a) **aree per edificazione di cappelle e tombe di famiglia.**
La durata della concessione è fissata in anni novantanove;
 - b) **tombe di famiglia.**
La durata della concessione è fissata in anni novantanove;
 - c) **loculi.**
La durata della concessione è fissata in anni cinquanta dalla data di tumulazione della salma e comunque non potrà essere superiore a 80 (ottanta) anni dalla data di sottoscrizione della concessione. Potrà essere rinnovata allo scadere a norma delle disposizioni che all'epoca regoleranno la materia e dietro pagamento della somma stabilita;
 - d) **cellette ossario per la raccolta di resti mortali.**
La durata della concessione è fissata in anni cinquanta dalla data di tumulazione dei resti e comunque non potrà essere superiore a 80 (ottanta) anni dalla data di sottoscrizione della concessione. Potrà essere rinnovata allo scadere a norma delle disposizioni che all'epoca regoleranno la materia e dietro pagamento della somma stabilita;
 - e) **cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato.**
La durata della concessione è fissata in anni cinquanta dalla data di tumulazione delle ceneri e comunque non potrà essere superiore a 80 (ottanta) anni dalla data di sottoscrizione della concessione. Potrà essere rinnovata allo scadere a norma delle disposizioni che all'epoca regoleranno la materia e dietro pagamento della somma stabilita;
2. I criteri costruttivi dei manufatti dovranno rispondere a quanto prescritto dalla circolare del Ministero della Sanità del 24/6/1993 n. 24.

ART. 49 - NORME PER LA CONCESSIONE

1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, Enti e Comunità, secondo le disponibilità;
2. La concessione di tombe di famiglia può essere accordata, secondo le disponibilità:
 - a) a una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad Enti o Comunità.
3. La concessione non può essere fatta a persone, Enti o Imprese che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione;
4. Con la concessione il Comune trasferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è assolutamente commerciabile, nè trasferibile o comunque cedibile. Non ha validità nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione;
5. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario, all'atto della stipula verranno indicate le persone aventi diritto alla sepoltura.
6. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:
 - a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
 - b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali, nonché delle tasse e delle imposte afferenti il contratto.
7. In caso di lavori in corso di realizzazione è ammessa la rateizzazione dell'importo dovuto per la concessione di loculi, ossari e cinerari. Il versamento di un acconto pari al 75% (settantacinque per cento) è sufficiente a prenotare la concessione, mentre il restante saldo di norma dovrà essere versato entro e non oltre un anno dall'acconto. L'atto di concessione non potrà essere sottoscritto se prima non sarà stato versato il saldo.
8. Il concessionario potrà utilizzare il loculo, ossario o cinerario soltanto dopo aver sottoscritto la concessione. Eccezionalmente gli è consentito richiedere l'utilizzo immediato del loculo destinato alla sepoltura di un familiare appena deceduto. All'atto della richiesta, l'interessato viene informato che la mancata sottoscrizione della concessione e la relativa corresponsione dell'importo dovuto entro mesi 6 (sei) dalla data della richiesta medesima, comporta la perdita del diritto d'uso del loculo. La salma in tal caso, decorsi ulteriori 3 (tre) mesi, verrà trasferita in campo comune per l'inumazione.
9. Per la concessione di sepolture a tumulazione il richiedente deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione del loculo, della tomba di famiglia, della celletta o dell'area cimiteriale, a seconda del caso.

ART. 50 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. La tumulazione provvisoria è consentita solo per le salme, le ceneri e i resti destinati a loculi, cellette o tombe di famiglia in via di assegnazione oppure già assegnati in concessione ma non ancora dichiarati usabili.
Il Comune mette a disposizione gratuitamente per la tumulazione provvisoria una quota di loculi, ossari e cinerari agibili, come previsto all'art. 69 comma 8.
Esaurita la disponibilità dei suddetti loculi e cellette comunali, è consentita la tumulazione provvisoria in loculi, cellette e tombe di famiglia dati in concessione a privati, con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. La tumulazione provvisoria in loculi messi a disposizione dai concessionari, verrà autorizzata solo per le salme di coloro che dovessero morire prima che il loculo o tomba di famiglia cui sono destinati ottenga l'usabilità, nel caso il Comune abbia esaurito la disponibilità dei loculi comunali destinati alla tumulazione provvisoria in base all'art. 69 comma 8.
3. La tumulazione provvisoria in cinerari messi a disposizione dai concessionari, verrà autorizzata solo per le ceneri di coloro che dovessero morire prima che il cinerario o tomba di famiglia cui sono destinati ottenga l'usabilità, nel caso il Comune abbia esaurito la disponibilità dei cinerari comunali destinati alla tumulazione provvisoria in base all'art. 69 comma 8.
4. La tumulazione provvisoria in ossari messi a disposizione dai concessionari, verrà autorizzata solo per i resti che dovessero essere esumati per normale turno di rotazione dei campi comuni, anche in altro Cimitero, prima che l'ossario o tomba di famiglia cui sono destinati ottenga l'usabilità, nel caso il Comune abbia esaurito la disponibilità degli ossari comunali destinati alla tumulazione provvisoria in base all'art. 69 comma 8.
5. La tumulazione provvisoria in tombe di famiglia, verrà autorizzata solo per:
 - a) le salme di coloro che dovessero morire prima che il loculo o tomba di famiglia cui sono destinati ottenga l'usabilità, nel caso il Comune abbia esaurito la disponibilità dei loculi comunali destinati alla tumulazione provvisoria in base all'art. 69 comma 8;
 - b) le ceneri di coloro che dovessero morire prima che il cinerario o tomba di famiglia cui sono destinati ottenga l'usabilità, nel caso il Comune abbia esaurito la disponibilità dei cinerari comunali destinati alla tumulazione provvisoria in base all'art. 69 comma 8;
 - c) i resti che dovessero essere esumati per normale turno di rotazione dei campi comuni, anche in altro Cimitero, prima che l'ossario o tomba di famiglia cui sono destinati ottenga l'usabilità, nel caso il Comune abbia esaurito la disponibilità degli ossari comunali destinati alla tumulazione provvisoria in base all'art. 69 comma 8.
6. La ritumulazione definitiva nel manufatto che nel frattempo venga dichiarato usabile avverrà a carico dei familiari.

7. Nel caso la tumulazione provvisoria venga richiesta in un loculo, celletta o tomba di famiglia assegnati in concessione a privati, la domanda deve essere inoltrata da un familiare del defunto e dal concessionario/dai concessionari del manufatto messo provvisoriamente a disposizione.
8. La domanda di autorizzazione alla tumulazione provvisoria deve contenere l'esplicita dichiarazione che la tumulazione provvisoria avviene a titolo gratuito tra le parti, essendo vietato fare delle concessioni oggetto di lucro e speculazione.
9. All'atto della domanda il familiare del defunto si impegna a liberare il loculo o celletta resigli provvisoriamente disponibili, su richiesta scritta del concessionario, in qualsiasi momento, qualora si presentino esigenze dirette. (I modelli per le domande di autorizzazione alla tumulazione provvisoria contengono espresso richiamo alle disposizioni di cui al seguente comma 10).
10. Qualora il familiare non provvedesse a rimuovere il feretro o la cassetta su richiesta scritta del concessionario, quest'ultimo per esigenza diretta di cui al precedente comma 9), ha facoltà di richiedere al Comune che si proceda d'ufficio all'estumulazione. L'estumulazione avrà luogo previo versamento della relativa tariffa da parte del concessionario, qualora non dovesse provvedervi il familiare. Data e ora dell'estumulazione verranno comunicate, tramite lettera raccomandata, al familiare che a suo tempo richiese la tumulazione provvisoria, o eventualmente agli eredi.
11. Ai familiari che debbano rimuovere il feretro o la cassetta su richiesta del concessionario è consentito, esibendo detta richiesta scritta, richiedere l'autorizzazione ad una ulteriore tumulazione provvisoria del defunto in loculo o celletta comunale, ove disponibile, o in nuova sepoltura messa a disposizione da altro concessionario.

ART. 51 - DOVERI DEI CONCESSIONARI

1. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.
2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, cappelle, loculi e cellette, sono a carico dei concessionari; qualora venga accertato il particolare degrado dei manufatti in questione, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'attuazione dei lavori necessari, fatta salva la possibilità di eseguire tali lavori d'ufficio nel caso gli interessati non provvedano nei termini stabiliti e fatta salva la rivalsa nei confronti dei medesimi.
3. Nel caso si verifichi l'impossibilità di reperire i concessionari o nel caso in cui reperiti non siano disponibili ad attuare e/o ad affrontare le spese di manutenzione, sarà possibile l'acquisizione da parte del Comune dei manufatti in questione. Il Comune provvederà alla estumulazione dei resti ed alla successiva tumulazione nell'Ossario Comune, acquisendo automaticamente la disponibilità dei loculi e/o dei manufatti di cui sopra (vedasi art. 65 comma 4).
4. I concessionari non possono fare della concessione oggetto di lucro o speculazione.

ART. 52 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI

1. Alla scadenza delle concessioni relative a tombe di famiglia, cappelle, aree per inumazioni private, loculi, cellette ossario e cellette cinerarie, i concessionari ed i loro successori potranno richiedere la conferma della sepoltura, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione (vedere art.70).

ART. 53 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE - REVOCA

1. I familiari che intendano chiedere la riconferma o il recupero dei resti o delle ceneri, devono inoltrare domanda entro 6 (sei) mesi dalla scadenza della concessione. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere, 9 (nove) mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al Cimitero, con l'elenco delle concessioni in scadenza.
Decorsi 6 (sei) mesi dalla scadenza della concessione, il Comune può disporre d'ufficio la traslazione delle salme, resti e ceneri, rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario o in cinerario comune (vedasi art. 65 comma 4).
2. Quanto posto sulle sepolture scadute passerà in disponibilità del Comune, con le modalità di cui al precedente art. 46.
3. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 (novantanove) anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21/10/1975 n. 803, possono essere revocate, quanto siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero.

Capo IX
TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE

ART. 54 - CONCESSIONE DELL'AREA

1. Nel Cimitero, compatibilmente con la disponibilità delle aree prestabilite dal Piano Regolatore Cimiteriale, possono essere assegnate a persone, Enti e Comunità aree per tombe di famiglia, o cappelle; l'assegnazione dei singoli lotti verrà fatta mediante estrazione, salvo che fra tutti gli acquirenti di ogni singolo blocco sia stato raggiunto un accordo per l'attribuzione dei medesimi.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepolture di famiglia.

In tal caso l'atto di concessione deve indicare le quote attribuite ad ogni cointestatario, individuando specificamente i relativi loculi e cellette di pertinenza.

Si applica il principio della responsabilità solidale dei co-intestatari nel far fronte a tutti gli obblighi connessi alla concessione, ivi compresa la manutenzione della tomba, in rapporto alle quote indicate in concessione.

3. La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle può avvenire sia a favore dei residenti e sia a favore dei non residenti.

Nel caso di non residenti l'assegnazione avverrà secondo il seguente ordine di priorità (indipendentemente dalla data di presentazione dell'istanza):

- a) il concessionario sia nato a Nole o da famiglia residente in Nole;
- b) nei Cimiteri Comunali risulti già inumato o tumulato un coniuge, un discendente o un ascendente del concessionario;
- c) il concessionario sia stato residente a Nole per almeno 10 anni;

La somma di più priorità individuerà a sua volta il diritto di precedenza.

Le condizioni citate ai precedenti punti devono trovare un riscontro anagrafico.

In caso di concessione di area in favore di un soggetto non residente, il canone di concessione sarà soggetto alle stesse condizioni previste per la concessione dei loculi, (vedasi note allegate alla Tabella "A").

Nel caso in cui l'area venga concessa a più titolari, uno o più rientranti nei casi di cui alle lettere b) o c) del presente comma 3, tale maggiorazione verrà applicata in rapporto al numero dei loculi destinati al concessionario non residente, rispetto alla totalità dei loculi costituenti l'edicola funeraria oggetto di concessione.

Per il Cimitero del capoluogo, nel rispetto di quanto indicato dal P.R.G.C. Cimiteriale, sarà possibile costruire loculi nella parte superiore della tomba di famiglia attualmente a cappella, previa acquisizione della dovuta autorizzazione. Dette concessioni saranno subordinate al versamento di un importo pari a tanti quindicesimi del prezzo dell'area in vigore in quel momento per quanti sono i nuovi loculi da costruire.

4. La concessione, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, è subordinata al pagamento di un canone. La determinazione dei canoni concessori è rimessa a deliberazione della Giunta Comunale.
E' altresì richiesta una cauzione a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, svincolabile a ultimazione dei lavori, previo benessere dell'Ufficio Tecnico Comunale.
L'ammontare della cauzione è fissato in Euro 5.000,00 da versare alla Tesoreria del Comune. La stessa potrà essere oggetto di richiesta di integrazione qualora l'ammontare dei danni arrecati sia superiore al valore depositato.
Tale versamento potrà essere sostituito da polizza fidejussoria di pari importo avente la durata non inferiore a quella del permesso di costruire relativo alla costruzione del manufatto in questione.
5. Il concessionario, in veste di committente dell'esecuzione delle opere è tenuto all'osservanza delle prescrizioni del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i.-.

ART. 55 - OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONCESSIONARI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA – TERMINI

1. Dalla data di stipulazione dell'atto di concessione decorre il termine di anni 1 (uno) per la presentazione della richiesta di permesso di costruire e del relativo progetto.
2. I lavori devono essere ultimati, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Comune, entro 18 mesi dalla data del ritiro del permesso di costruire.
3. I termini previsti dal comma precedente sono prorogabili dal Sindaco, per le sepolture in corso d'opera, a richiesta e per motivi da valutarsi dall'Amministrazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.
4. Per il periodo di proroga viene applicata la penale mensile del 2% del corrispettivo della concessione.

ART. 56 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le domande per la costruzione di tombe di famiglia o di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario in conformità al progetto tipo approvato.
Al progetto dovrà essere allegata una descrizione sommaria delle opere contenente il valore economico presunto dei lavori da eseguirsi.
2. I disegni devono recare la firma oltre che del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore, che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori stessi.
3. Il Funzionario Responsabile potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Edilizia.

4. I singoli progetti devono essere approvati dal Funzionario Responsabile, su conforme parere dell'A.S.L. e sentita la Commissione Edilizia.
5. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno venire accolte nel sepolcro, come previsto dal Piano Regolatore Comunale Cimiteriale.
6. Le sepolture private non possono avere comunicazioni con l'esterno del Cimitero.
7. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Funzionario Responsabile, con le modalità previste dai precedenti commi.

ART. 57 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni nè alla proprietà comunale nè ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.
3. L'impresa potrà eseguire i lavori anche in orario di chiusura del cimitero. A tal proposito a suo nome dovrà ottenere dal Comune apposita autorizzazione previa produzione di apposita istanza dalla quale si rilevi:
 - a) il nominativo del concessionario per conto del quale sono da eseguirsi i lavori;
 - b) il tempo presumibile di esecuzione;
 - c) l'impegno di eseguire i lavori nel pieno ed assoluto rispetto del luogo garantendo comunque e costantemente la chiusura totale del cimitero;
 - d) l'impegno a mantenere il luogo sgombro da macerie, ecc.;
 - e) è escluso ogni tipo di lavoro durante le ore notturne.

L'ufficio tecnico terrà apposito registro per il riscontro delle autorizzazioni rilasciate.

4. Eventuali irregolarità riscontrate durante l'esecuzione dei lavori vengono contestate dal Comune al concessionario, il quale è tenuto ad attivarsi nei confronti dell'impresa esecutrice, garantendo che questa si attenga alle prescrizioni.
5. In caso di violazioni gravi, o di mancato o tardivo ripristino delle condizioni prescritte previa diffida a provvedervi, il Comune si riserva l'utilizzo della cauzione prestata, previa relazione dell'Ufficio Tecnico e deliberazione della Giunta Comunale.
6. E' consentito ad un'impresa di eseguire contemporaneamente più lavori.

ART. 58 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è assolutamente commerciabile, nè trasferibile o comunque cedibile. Non ha validità nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione, essendo vietato ogni trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.
2. Hanno diritto ad essere tumulati nelle tombe di famiglia il titolare della concessione e la sua famiglia (coniuge, parenti ed affini, con le limitazioni di cui ai commi 4) e 5), fino al completamento della capienza del sepolcro.
Nel caso il titolare della concessione sia un Ente (corporazione, istituto, ecc.), hanno diritto ad essere tumulate le persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
3. Al decesso del titolare della concessione, subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi. Il diritto di sepoltura nella tomba si estende agli eredi e rispettive famiglie, fino al completamento della capienza della tomba.
Il Comune riconosce come eredi coloro che si qualificano come tali, con dichiarazione scritta.
E' ammessa in qualsiasi tempo la rinuncia di uno o più eredi a favore dei rimanenti, da comunicare in forma scritta al Comune, con sottoscrizione resa ai sensi di legge.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dai parenti in linea retta di qualsiasi grado, dai parenti in linea collaterale ampliata agli affini fino al sesto grado.
Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, ovvero dai suoi eredi, con una apposita dichiarazione resa ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15, da presentare all'Ufficio di Stato Civile del Comune che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, autorizzerà la sepoltura.
5. Può altresì essere consentita, su richiesta del titolare della concessione o dei suoi eredi, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, in tal caso la convivenza deve risultare dagli atti anagrafici, e può riferirsi a periodi anche antecedenti la data del decesso. Infine può essere consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, o dei suoi eredi.
La tumulazione in qualità di persona benemerita deve risultare da apposita richiesta scritta del concessionario; nel caso di concessione indivisa deve risultare agli atti il consenso di tutti i concessionari, eventualmente espresso per il tramite di anche solo una parte di essi, o uno solo di essi, che se ne assumano la responsabilità nei confronti di tutti gli altri.
Il numero di loculi concessi a persone benemerite non potrà comunque eccedere il 25% della capacità della tomba stessa.
Tale possibilità è condizionata al versamento di una somma pari al costo di un loculo di quarta fila dell'ultimo ampliamento, al momento della tumulazione.

6. I casi di convivenza di cui al comma precedente verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui ai commi 4) e 5) ed alle risultanze anagrafiche.
7. Al di fuori di quanto stabilito dall'articolo seguente rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti, inoltre nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente oppure quando sia fatta opposizione dagli aventi diritto.
8. La sepoltura deve essere richiesta al Comune di volta in volta dal titolare della concessione, ovvero dai suoi eredi. E' sufficiente la richiesta da parte di uno solo degli eredi, o da una parte di essi, che se ne assumano la responsabilità nei confronti di tutti gli altri.
9. Al termine di un periodo minimo di quarant'anni dalla tumulazione il concessionario ha facoltà di disporre l'estumulazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, assumendo l'impegno alla ritumulazione nella medesima sepoltura. Quanto sopra è valevole in qualsiasi momento se si prevede la cremazione della salma.

ART. 59 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. La tumulazione provvisoria in tombe di famiglia è disciplinata dall'art. 50 comma 5.

ART. 60 - OSSARI, CINERARI E LOCULI

1. Nelle tombe di famiglia di nuova costruzione è consentita la costruzione di ossari, cinerari e loculi per i quali si applicano le norme di cui agli articoli 69, 70, 71, 72 e 73 del presente regolamento comunale, applicando le disposizioni del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990) e nel rispetto del vigente Piano Regolatore Comunale Cimiteriale.
2. Per le tombe di famiglia esistenti è consentita la realizzazione:
 - di cellette ossario e di cellette cinerarie che non dovranno comunque costituire elemento di compromissione dell'estetica del manufatto cimiteriale; la loro esecuzione è sottoposta all'acquisizione del parere della Commissione Comunale per l'Edilizia e subordinata al versamento di un importo pari a tanti trentesimi del prezzo dell'area in vigore all'atto della richiesta, per quante sono le nuove cellette da costruire;
 - la costruzione di loculi da attuarsi nelle vecchie tombe di famiglia con sepoltura in cripta sarà possibile nel rispetto delle indicazioni dettate dal Piano Regolatore Cimiteriale; la loro esecuzione è sottoposta all'acquisizione del parere della Commissione Comunale per l'Edilizia e subordinate al versamento di un importo pari a tanti quindicesimi del prezzo dell'area in vigore all'atto della richiesta, per quanti sono i nuovi loculi da costruire.

ART. 61 - SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

1. Nelle tombe di famiglia sono ammesse le salme, i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, secondo le norme del presente regolamento.

ART. 62 - COLLAUDO DELLE OPERE E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale previsto dall'art. 54 comma 4, verrà rimborsato dopo che il manufatto sia stato dichiarato usabile.
Previa verifica che nel corso dei lavori non siano stati arrecati danni.
2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

**ART. 63 - DECADENZA PER MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'AREA E/O
MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.**

1. Qualora il concessionario non rispetti i termini fissati dall'art. 55, la concessione si intende decaduta. Il Comune, in ogni caso, a fronte di grave e comprovata difficoltà nel rispetto dei termini, può riconoscere al concessionario il rimborso di un corrispettivo, la cui determinazione è rimessa ad apposita deliberazione motivata della Giunta Comunale.
2. In caso di rinuncia alla concessione vedasi il successivo articolo 66.
3. Il provvedimento di decadenza sarà notificato al concessionario. Se trattasi di area con parziale opera in corso, le opere eventualmente esistenti resteranno acquisite al Comune senza alcun rimborso, ma il concessionario ha diritto di recuperare il materiale a piè d'opera non ancora utilizzato, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica.

ART. 64 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. Il concessionario, ed alla sua morte i suoi successori in solido, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere annesse, nonché ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione comunale riterrà opportuni od indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, ad eliminare eventuali infrazioni connesse. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la sospensione delle tumulazioni, nonché la rimozione delle opere pericolanti, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute.
2. Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle tombe di famiglia o cappelle che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata copia della cauzione o della polizza di responsabilità civile per danni arrecati a terzi, stipulata dal concessionario o dall'impresa esecutrice dei lavori da cui risulti la copertura di un massimale unico non inferiore ad €. 5.000,00=.

Se più sono i titolari della concessione o loro aventi causa, solidale è la loro responsabilità nell'esercizio dei diritti e doveri inerenti, e qualsiasi iniziativa o decisione in merito a detto esercizio dovrà essere approvata dalla totalità dei concessionari o da un delegato di essi munito di procura.

ART. 65 - DECADENZA PER ABBANDONO

1. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture di famiglia che risultano, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, e prima della scadenza della concessione:
 - a) in stato di abbandono per morte degli aventi titolo;
 - b) in stato di abbandono gravemente indecoroso, per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento del manufatto;
2. Rilevandosi lo stato di abbandono sarà notificata al concessionario o agli aventi titolo specifica diffida del Sindaco; se il concessionario non risultasse reperibile, sulla tomba sarà apposta una palina-avviso e sarà data diffida con pubblicazione su almeno due giornali diffusi localmente; sarà inoltre affisso all'albo posto all'ingresso del Cimitero, nonché all'Albo Pretorio, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.
3. Decorsi senza esito 180 (centottanta) giorni dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione stessa; e da tale data il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura.
4. Pronunciata la decadenza, l'area e le costruzioni ad essa pertinenti passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune. Le salme, i resti e le ceneri eventualmente tumulati potranno essere traslati rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
5. Nel caso in cui una sepoltura di famiglia versi in stato di abbandono, fatto salvo quanto disposto dall'art. 51 del presente regolamento, la Giunta Comunale ha facoltà di dichiararne la decadenza della concessione se la famiglia è estinta e sono decorsi venti anni dall'ultima tumulazione. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. Infine costituisce causa di decadenza, da pronunciarsi con deliberazione della Giunta Comunale, la grave inadempienza ad ogni altro obbligo o divieto previsto nell'atto di concessione o nel presente Regolamento. La deliberazione di decadenza dovrà essere preceduta dalla notifica all'interessato di una diffida ad eliminare entro 30 (trenta) giorni l'inadempienza o la violazione del divieto. Decorsi inutilmente i 30 (trenta) giorni, la Giunta Comunale delibererà la decadenza.
7. La Giunta Comunale potrà verificare caso per caso deliberando la decadenza.

ART. 66 - CESSIONE E RETROCESSIONE TOTALE O PARZIALE

1. Aree libere:

Il concessionario di aree di sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, e sempre che non si sia verificata decadenza per mancata utilizzazione (per mancato rispetto dei termini fissati all'art. 55), può rinunciare alla concessione stessa a favore del Comune, ottenendo - previa deliberazione della Giunta Comunale - il rimborso dei due terzi dell'importo versato per la concessione con esclusione delle spese, dei diritti contrattuali e delle imposte e tasse.

2. Aree con parziale costruzione:

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al precedente comma 1°.

A discrezione dell'Amministrazione - previa deliberazione della Giunta Comunale - il concessionario rinunciatario può cedere a terzi, che a loro volta ottengano in concessione dal Comune l'area rinunciata e si impegnino ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'articolo 55 del presente regolamento.

Il valore delle opere cedute deve essere oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Questa opzione è da intendersi fattibile una sola volta sia per quanto concerne il concessionario sia per quanto concerne il manufatto.

3. Aree con opere ultimate ed usabili:

Il concessionario può rinunciare alla concessione di aree con opere finite, con diritto - previa deliberazione della Giunta Comunale - al rimborso del valore delle opere, da ridursi in ragione dei posti eventualmente già occupati. Le opere sono valutate dall'Ufficio Tecnico Comunale salvo contraddittorio dell'interessato. L'importo versato per la concessione dell'area sarà restituito al concessionario nelle seguenti misure:

- due terzi per le rinunce effettuate entro cinque anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione;
- la metà per le rinunce effettuate entro i 20 (venti) anni;
- un terzo per le rinunce avvenute dopo il 21° (ventunesimo) anno dalla stipulazione dell'atto.

4. Le aree con opere finite che sono state oggetto di rinuncia a concessione, saranno nuovamente assegnate, da parte del Comune, a terzi richiedenti, seguendo la normale procedura per la concessione di aree. Le aree verranno rivalutate sulla base delle opere eventualmente già realizzate.

ART. 67 – DIVISIONE – RINUNCIA DI COINTESTATARI.

1. Se d'accordo, più titolari di una concessione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre in copia autentica al Comune, possono procedere alla ripartizione in quote dei vari posti o all'assegnazione di quote del diritto indiviso, a condizione che a ciascuno corrisponda una quota non inferiore a quattro posti.

2. Gli oneri inerenti la concessione, dopo la divisione della stessa, saranno proporzionati in relazione alle quote di pertinenza.
3. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti. La rinuncia deve risultare nei modi previsti dal primo comma del presente articolo.

ART. 68 - TERMINE DELLE CONCESSIONI PERPETUE

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 99 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990).

Capo X
LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

ART. 69 - NORME PER LA CONCESSIONE

1. Salvo quanto disposto dal presente *Capo IX*, la concessione dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie è regolata dalle norme di cui al precedente *Capo VII*.
2. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale è fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo.
Nell'atto di concessione deve essere espressamente indicato il nominativo del destinatario del diritto di sepoltura. Per gli atti di concessione stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, nei quali non siano specificate le generalità del defunto da tumulare, essendovi soltanto un riferimento generico ai congiunti del concessionario, l'individuazione del destinatario del diritto di sepoltura fino alla scadenza della concessione o in perpetuo, si considera effettuata con il permesso di seppellimento. Nel caso si tratti di un seppellimento provvisorio risultante da formale autorizzazione, l'individuazione del destinatario del diritto di sepoltura si considera non ancora effettuata.
3. La concessione di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie è normata con deliberazione consiliare, unitamente alla determinazione delle tariffe.
4. Qualora il destinatario del diritto di sepoltura venga estumulato, prima della scadenza della concessione la medesima si estingue, essendone venuta meno la ragione causale. Può essere richiesto il rimborso ai sensi del successivo art. 74 del presente regolamento.
5. In passato risultano stipulate concessioni nelle quali con unico atto si assegnavano più loculi, o più cellette, correlati ad una sequenza di nominativi di altrettanti destinatari. In tal caso l'abbinamento tra la sequenza dei numeri e dei nominativi non è da ritenersi vincolante. E' pertanto consentito su richiesta dei familiari destinare indifferentemente i loculi, o le cellette indicate nell'atto di concessione a uno qualsiasi dei destinatari.
6. I criteri di assegnazione dei loculi, ossari o cinerari, nonchè nelle tombe di famiglia e relative tariffe di concessione sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale. I bandi di assegnazione sono affissi all'Albo Pretorio, in luoghi pubblici e presso il Cimitero.
7. Il Comune riserva una quota sufficientemente consistente di loculi, ossari e cinerari, per l'assegnazione in concessione richiesta dai familiari al momento del decesso.
8. Nel deliberare i criteri di assegnazione, il Comune avrà cura di mantenere disponibili, sottraendoli all'assegnazione in concessione:
 - a) una quota di loculi e cinerari agibili nei quali poter ospitare gratuitamente e provvisoriamente le salme e le ceneri di coloro che dovessero morire prima che il loculo, cinerario o tomba di famiglia cui sono destinati ottenga l'usabilità;
 - b) una quota di ossari agibili nei quali poter ospitare gratuitamente e provvisoriamente i resti dei defunti che dovessero essere esumati dal campo comune per normale turno di rotazione prima che l'ossario o tomba di famiglia cui sono destinati ottenga l'usabilità.

ART. 70 - LOCULI

1. La concessione di loculi singoli è data individualmente dietro prenotazione o a seguito del decesso della persona cui è destinato.
La prenotazione viene fatta a discrezione dell'Amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito avviso in luoghi pubblici e presso il cimitero.
2. La concessione dei loculi, degli ossari e dei cinerari ha la durata di anni cinquanta dalla data di tumulazione della salma, dei resti o delle ceneri e volendo alla scadenza può essere prorogata, dietro corresponsione del 50% della tariffa vigente per la tipologia di sepoltura in scadenza.
3. Alla scadenza il loculo rientrerà nella disponibilità del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune, salva la facoltà per i familiari o eredi di:
 - a) ritumularli in altra sepoltura privata
 - b) richiedere una nuova concessione (art. 70 - comma 2)e salvo quanto predisposto dal successivo art. 90, secondo comma.
4. E' consentito tumulare in un loculo, oltre al feretro, anche cassetine contenenti resti o ceneri. La condizione è che i defunti tumulati fossero:
 - a) coniugi
 - b) parenti in linea retta di qualsiasi grado
 - c) parenti in linea collaterale fino al terzo grado
 - d) conviventi, risultanti tali dagli atti anagrafici.
5. Qualora per il defunto individuato nell'atto di concessione di un loculo, venga richiesta la cremazione, la cassetina contenente le ceneri può essere tumulata nel loculo, salva la facoltà dei famigliari di retrocedere il loculo e richiedere in concessione un cinerario. Inoltre in un unico loculo possono essere accolte più cassetine di resti o ceneri purchè ricorrano i casi di cui al comma precedente e fatto salvo il pagamento di quanto sopra detto.

ART. 71 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER SEPOLTURA NEI LOCULI

1. A norma dell'art. 77 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990) per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una di metallo e l'altra esterna, in legno, secondo gli articoli 30 e 31 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990) e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.

ART. 72 - CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario, le cui caratteristiche dovranno essere quelle risultanti dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, raccolgono i resti dei cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura, in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto.
2. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.

ART. 73 - CELLETTE CINERARIE

1. Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadaveri cremati.
2. E' consentita la tumulazioni di ceneri nelle cellette ossario (già assegnate in concessione).

ART. 74 - REGIME DI RETROCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

1. I loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie non sono commerciabili a nessun titolo. Non ha validità nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.
2. E' consentita la retrocessione al Comune di concessione di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie.
3. In caso di retrocessione di loculi concessi a viventi, per la loro futura tumulazione, e **mai utilizzati**, a richiesta, verrà corrisposto:
 - il 90% della somma pagata, se la retrocessione avviene entro il quinto anno dalla stipula della concessione escluse tasse e diritti;
 - l'80% della somma pagata se la retrocessione avviene entro il decimo anno dalla stipula della concessione escluse tasse e diritti;
 - il 60% della somma pagata se la retrocessione avviene tra l'undicesimo ed il ventesimo anno dalla stipula della concessione escluse tasse e diritti;
 - il 35% del valore in vigore all'atto della retrocessione se la stessa avviene tra il ventunesimo e il quarantesimo anno dalla stipula della concessione, con rimborso massimo pari al 100% di quanto corrisposto al momento della stipula della medesima;
 - per retrocessioni effettuate dopo il quarantunesimo anno dalla stipula della concessione verrà effettuato un rimborso pari al 18% del valore in vigore all'atto della retrocessione.
4. Qualora il concessionario del loculo, della celletta ossario o della celletta cineraria, trasferisca la salma, i resti o le ceneri ivi destinate in altra sede, decadrà dalla concessione, ma a richiesta, otterrà un rimborso, determinato come segue:
 - se il trasferimento avviene entro il quinto anno dalla stipula della concessione potrà ottenere un rimborso pari al 80% di quanto pagato per l'ottenimento della concessione escluse tasse e diritti;
 - se il trasferimento avviene entro il decimo anno dalla stipula della concessione potrà ottenere un rimborso pari al 70% di quanto pagato per l'ottenimento della concessione escluse tasse e diritti;

- se il trasferimento avviene tra l'undicesimo ed il ventesimo anno dalla stipula della concessione potrà ottenere un rimborso pari al 50% di quanto pagato per l'ottenimento della concessione escluse tasse e diritti;
- se il trasferimento avviene tra il ventunesimo ed il quarantesimo anno dalla stipula della concessione potrà ottenere un rimborso pari al 30% del valore in vigore all'atto della retrocessione, con rimborso massimo pari al 100% di quanto pagato per l'ottenimento della concessione escluse tasse e diritti;
- se il trasferimento avviene dopo il quarantunesimo anno dalla stipula della concessione verrà effettuato un rimborso pari al 15% del valore in vigore all'atto della retrocessione.

ART. 75 - CONCESSIONE LOCULI RETROCESSI

1. Verificandosi la retrocessione d'uso di cui all'art. 74 il loculo potrà essere oggetto di nuova concessione secondo le tariffe in vigore al momento della concessione, con un abbattimento pari all'1% per ogni anno di vetustà del loculo e comunque per un importo non inferiore al 75% del valore attuale.

ART. 76 - CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE RETROCESSI

1. Verificandosi la restituzione di cui all'art. 74 le cellette ossario e le cellette cinerarie potranno essere oggetto di nuova concessione secondo le tariffe in vigore al momento della concessione, con un abbattimento pari all'1% per ogni anno di vetustà della celletta e comunque per un importo non inferiore al 75% del valore attuale.

ART. 77 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

1. Nel prezzo della concessione dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie sono comprese la lastra in marmo e i mattoni di chiusura nonché un vasetto portafiori. Entro un mese dalla tumulazione il concessionario ha l'obbligo di provvedere all'iscrizione sulla lastra, che deve limitarsi al cognome, nome, data di nascita o età, data di morte del defunto. La chiusura del loculo, delle cellette ossario e cinerarie è a carico del concessionario.
2. E' vietato applicare alla lapide che divide l'avello, mensole e davanzali sporgenti lampade votive e portafiori, diversi da quelli già forniti dal Comune.
3. Sono ammessi i ritratti a smalto ed in porcellana.
4. Per le iscrizioni si applicano le disposizioni del precedente articolo 44. L'impresa incaricata per l'iscrizione dovrà dare preavviso scritto su apposito modulo al custode del cimitero.

5. Qualora un loculo ospiti una salma abbinata a eventuali resti o ceneri l'iscrizione sulla lastra di chiusura deve riferirsi a tutti i defunti tumulati, impiegando eventualmente caratteri di dimensione ridotta.
6. E' fatto salvo quanto stabilito dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale.

Capo XI
CREMAZIONI, AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI

ART. 78 - URNA CINERARIA

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposita urna cineraria, e con le caratteristiche e indicazioni previste al paragrafo 14.1, lettera d) della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.
2. L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 79 - TRASPORTO DELLE URNE CON LE CENERI

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

ART. 80 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei documenti indicati all'art. 79 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990), della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 e della Legge n. 130 del 30/03/2001.
2. Possono essere ammesse alla cremazione salme già inumate o tumulate e anche i resti, purchè siano dimostrati i requisiti richiesti dall'art. 79 del D.P.R. 285/90.
3. Il servizio di cremazione viene effettuato ai sensi di quanto previsto dal capo XVI del D.P.R. 285/90.
Tale servizio in osservanza della Legge 26/2001, è a pagamento, a carico della famiglia del defunto.
Deroga a quanto disposto nel capoverso precedente a valere per gli indigenti (*) residenti nel Comune. In tali casi il servizio è a carico del Comune stesso.

() Si intendono indigenti i soggetti in possesso di attestazione ISEE, recante un indice al di sotto del limite minimo stabilito da delibera della Giunta Comunale per l'accesso al beneficio di riduzione delle tariffe sui servizi comunali.*

ART. 81 - VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CON LE CENERI

1. Per il verbale di consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie, si fa riferimento a quanto prescritto all'art. 81 del Regolamento Governativo.
2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel Cimitero possono essere accolte in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.
3. Su specifica istanza dei familiari è ammessa l'inumazione dell'urna cineraria in campo comune.
4. Compatibilmente con la struttura del Cimitero dovrà essere organizzato un cinerario comune.
5. In caso di richiesta da parte del parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile od in caso di manifestazione di volontà da parte del defunto prima del decesso e dei legali rappresentanti per i minori e le persone interdette è autorizzata la dispersione delle ceneri da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della Legge n. 130 del 30 marzo 2001, articolo 3 -comma 1 – lettera c.
6. In alternativa alla dispersione, fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal medesimo, alternativamente: la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari, su espressa richiesta del parente più prossimo, 1° comma lettera "e", della Legge 130/2001.
7. **Per l'applicazione del presente articolo "81", è fatto obbligo il rispetto di quanto verrà stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'art. 3 – 1° comma - della Legge 130/2001 sopra richiamata.**

Capo XII
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 82 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dei resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
Decorso il termine di cui all'art. 82 comma 1 del Regolamento Governativo, il Comune ha facoltà di esumare le salme e utilizzare le fosse per nuove inumazioni. Le esumazioni ordinarie si effettuano secondo la programmazione che il Comune adotta in base al fabbisogno di spazi per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e si eseguono, possibilmente, nelle prime ore del mattino e nelle ore in cui il Cimitero è chiuso, o comunque impedendo l'accesso dei visitatori alle zone interessate. Preferibilmente non si effettuano nei mesi da giugno a settembre.

ART. 83 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dei campi, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, su richiesta dei privati che intendano trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala autoptica localizzata nelle strutture messe a disposizione dall'Azienda Sanitaria Locale, con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dall'Autorità Giudiziaria.
3. Le esumazioni prima che siano trascorsi dieci anni dalla sepoltura, devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia del Cimitero.
4. Per le esumazioni straordinarie richieste da privati, saranno versati gli importi per diritti di assistenza fissata dalla Giunta Comunale.

ART. 84 - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pericolo per la pubblica salute.

ART. 85 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per depositarle in cellette, colombari o loculi posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione, oppure in altro Cimitero. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco a norma dell'art. 36 comma 2 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990).
2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 86 - AVVISI DI SCADENZA

1. L'estumulazione viene eseguita per le concessioni in scadenza e l'esumazione per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.
2. L'Amministrazione comunale comunicherà con pubblico manifesto affisso nel Cimitero la data sia delle esumazioni che delle estumulazioni ordinarie da eseguire. Il manifesto invita gli interessati a prendere contatto con gli uffici comunali, per richiedere l'eventuale raccolta dei resti.
3. Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi nota agli uffici comunali, comunicando il loro preciso indirizzo.

ART. 87 - ESTUMULAZIONE

1. L'estumulazione ordinaria è quella eseguita alla scadenza della concessione, e si effettua secondo la programmazione del Comune, con le modalità di cui all'art. 53. L'estumulazione straordinaria è quella eseguita prima della scadenza della concessione, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.
2. Si osservano le norme di cui all'art. 86 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990) e per quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
3. L'estumulazione straordinaria, richiesta dai familiari per collocare la salma o i resti in altro sepolcro, comporta l'estinzione della concessione con le modalità e i limiti previsti nell'art. 69 comma 4.

ART. 88 - ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO

1. Le esumazioni richieste da privati prima che il Comune provveda secondo la propria programmazione allo spianamento del campo comune per turno di rotazione sono a pagamento, vi si applica il diritto fissato con deliberazione della Giunta Comunale.
In occasione dello spianamento del campo comune per turno di rotazione, i familiari che richiedano la raccolta dei resti ai sensi dell'art. 86, non sono tenuti alla corresponsione di alcun diritto per l'esumazione.
2. Le estumulazioni richieste da privati prima della scadenza della concessione sono a pagamento, vi si applica il diritto fissato con deliberazione della Giunta Comunale.
In occasione delle estumulazioni ordinarie disposte dal Comune scaduta la concessione, i familiari che richiedano l'eventuale raccolta dei resti o delle ceneri non sono tenuti al pagamento di alcun diritto per l'estumulazione.

ART. 89 - RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

1. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salme, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e salvo quanto dispone l'articolo successivo.

ART. 90 - RECUPERO DI OGGETTI PREZIOSI E DI RICORDI

1. I familiari i quali ritengano che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso agli uffici comunali prima dell'esumazione e intervenire, anche per interposta persona, all'esumazione stessa.
2. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni saranno comunque accantonati a cura dell'incaricato del servizio di custodia e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.
3. E' assolutamente vietato al personale del cimitero e a chiunque altro di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.
In caso di riscontro di tale azione verrà data comunicazione all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

ART. 91 - AUTOPSIE

1. Le autopsie, anche se ordinate dell'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale dell'A.S.L. competente ed al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale dell'A.S.L. competente.

ART. 92 - TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione di cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione della documentazione prescritta dall'art. 46 comma 2 sub. a - del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990) e di certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Servizio di Medicina Legale dell'A.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e di sorveglianza fisica degli operatori .

Capo XIII
NORME DI DISCIPLINA
POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 93 - ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario deliberato dalla Giunta Comunale ed affisso all'ingresso.
2. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campanello, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta, prima della chiusura l'incaricato del servizio di custodia verifica che all'interno del Cimitero non si trovi più nessuno.

ART. 94 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Nel cimitero sono tenuti a disposizione del pubblico, oltre ai Registri di cui all'art. 52 del Regolamento governativo (D.P.R. 285/1990):
 - copia del presente regolamento;
 - l'elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza;
 - l'elenco dei campi, loculi, cellette ossario, cellette cinerarie e concessioni per tombe di famiglia, edicole e cappelle in scadenza.

ART. 95 - DIVIETO DI INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso:
 - ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente;
 - alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 96 - RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa cattolica e degli altri culti non in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, devono essere preannunciate al Sindaco almeno tre giorni prima.

ART. 97 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per comprovati motivi di salute il custode può permettere l'ingresso con automobili o motocarrozze. L'incaricato del servizio di custodia ammette l'ingresso di automobili esclusivamente per l'accompagnamento dei visitatori affetti da patologie che impediscono la deambulazione.
2. Il custode del Cimitero in via eccezionale può concedere l'accesso di automezzi nei giorni antecedenti il 1° novembre per il trasporto di vasi o suppellettili particolarmente pesanti.
3. Le imprese che eseguono lavori autorizzati all'interno del cimitero, possono chiedere, all'Ufficio Tecnico comunale, il permesso per poter circolare all'interno del cimitero stesso con propri mezzi. L'autorizzazione stessa dovrà contenere, oltre all'indicazione della ditta, il numero di targa del veicolo, il tipo e la marca, nonché le generalità dell'autista. L'ingresso di tali veicoli è in ogni caso vietato fuori dell'orario di lavoro stabilito a norma del successivo articolo 106.

ART. 98 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolar modo:
 - a) consumare cibi o bevande, fumare, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre armi da caccia, motocicli o altri veicoli non autorizzati, cani ed altri animali, ceste od involti, salvo quelli che contengono oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedersi sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero medesimo;
 - h) fotografare o filmare cortei, operazioni funebri, opere funerarie, senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) chiedere elemosina, fare questue;
 - k) assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Capo XIV
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 99 - COMPETENZE

1. L'attività di controllo sul funzionamento dei Cimiteri e formulazione di proposte atte ad assicurare il regolare servizio cimiteriale, compete al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni:
 - in materia di vigilanza per i lavori di carattere edilizio: l'Ufficio Tecnico comunale;
 - per la pulizia interna: il custode necroforo o le imprese cui il Comune eventualmente affidi il servizio di gestione, manutenzione, pulizia e custodia;
 - per la vigilanza generale: i vigili urbani.

Tale personale riferirà al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente, su fatti o cause necessari all'assunzione di provvedimenti per assicurare il regolare servizio.

Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati dal Regolamento Organico del personale dipendente (*qualora il servizio non sia affidato a Ditta esterna*).

ART. 100 - CUSTODE DEL CIMITERO

1. Competono al custode necroforo:
 - a) la responsabilità del servizio di custodia ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990, ed in particolare:
 - l'ammissione delle salme al cimitero;
 - l'acquisizione per ogni defunto ricevuto delle autorizzazioni ed attestazioni di cui agli artt. 6, 7, 23 e 24 del Regolamento Governativo (D.P.R. n. 285/1990);
 - l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 52 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990);
 - l'apertura e chiusura del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale;
 - la sorveglianza affinché siano rispettate le norme di polizia interna del cimitero, riferendo tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente agli uffici comunali competenti.
 - b) il servizio di seppellimento, ed in particolare:
 - scavo delle fosse per le inumazioni, e relative sepolture; dovrà essere tenuto pronto lo spazio per una fossa;
 - tumulazioni;
 - esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che si svolgono nel cimitero, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;
 - curare la manutenzione e l'ordine all'interno del cimitero;

- tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura del cimitero secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale; nonché far precedere la chiusura dal segnale;
 - sorvegliare affinché siano rispettate le norme di polizia interna del cimitero, e riferire tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente all'ufficio competente.
2. Il servizio di apertura del cimitero potrà essere svolto, nei giorni festivi, a turno dal custode-necroforo e da altro personale comunale della carriera ausiliaria ed operaia (*qualora il servizio non sia affidato a Ditta esterna*).
3. Nell'assolvimento delle sue attribuzioni, il custode-necroforo deve attenersi scrupolosamente alle norme del Regolamento, usare le cautele e tenere il comportamento che si addice al carattere del servizio ed in particolare:
- scavare le fosse secondo le misure prescritte, eliminando le pietre che, messe da parte, saranno poi trasportate nei posti fissati;
 - colmare le fosse con la sola terra e formare il tumulo a displuvio;
 - evitare nelle esumazioni, nelle estumulazioni ed in qualsiasi altro scavo, dispersione di ossa, di avanzi di indumenti e di feretro;
 - completare le apposite bolle ad inumazione e a tumulazione ultimata;
 - attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'art. 90, circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali;
 - curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del cimitero;
 - realizzare la muratura di chiusura dei loculi, cellette ossario o cinerarie dei privati concessionari, compreso i loculi in tombe di famiglia, e la collocazione delle lapidi, immediatamente dopo lo svolgimento dei funerali;
 - curare le tombe o sepolture abbandonate in modo da garantire la dignità e il decoro.

ART. 101 - DOVERI GENERALI DEL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, oltre a svolgere le competenze di cui al precedente art. 100, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio del luogo in cui si svolge.
2. In particolare deve:
- vestire, se prescritta, la divisa di servizio e tenerla in condizioni decorose;
 - prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna o festiva, qualora le esigenze del servizio lo richiedano;
 - fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. Al personale del Cimitero e dei servizi funebri è fatto divieto:

- di eseguire all'interno del Cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'orario di lavoro che al di fuori, anche a titolo gratuito, senza la preventiva autorizzazione sia da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale sia da parte del privato;
- di ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di Ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di Ditte che svolgano attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi;
- di asportare oggetti o materiali di qualunque tipo e specie.

ART. 102 - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI A DITTA ESTERNA

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare, in tutto o in parte, la gestione dei servizi cimiteriali a ditta esterna. In tal caso, il personale addetto dovrà osservare quanto prescritto agli artt. 100 e 101 del presente regolamento.
2. La ditta appaltatrice sarà responsabile in solido per eventuali danni arrecati o trasgressioni imputabili al personale.

ART. 103 - VACCINAZIONI

1. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5/3/1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4/10/1991 (vaccinazioni antiepatite B facoltativa)

Capo XV
LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART. 104 - APPOSIZIONE DI LAPIDI - COSTRUZIONI

1. Per l'esecuzione di lavori nel Cimitero, sia per apposizione o costruzioni di lapidi, tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco o del Funzionario Responsabile.
Ogni lavoro eseguito nel Cimitero, salvo le pulizie private, deve essere affidato a Ditte liberamente scelte dagli interessati. Le suddette Ditte devono previamente richiedere al Comune il rilascio di apposita autorizzazione ad eseguire lavori nel Cimitero.
L'autorizzazione vale per un anno dalla data del rilascio ed è gratuita.
I richiedenti (edili, marmisti, decoratori, scultori, scalpellini, giardinieri, lattonieri, vetrai, carpentieri, ecc.) devono essere iscritti alla competente categoria professionale e il loro personale deve essere assicurato a norma della vigente legislazione del lavoro.
2. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono ottenere, in luogo dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'autorizzazione prescritta dal precedente articolo 54 e in conformità alle prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale.
3. L'incaricato del servizio di custodia è tenuto a richiedere alle imprese che entrano nel Cimitero per eseguirvi i lavori, il possesso dell'autorizzazione all'esecuzione dei medesimi rilasciata dal Comune per l'anno in corso.
4. L'iscrizione delle lapidi nonchè la posa di coprifossa nelle sepolture in campo comune deve osservare le prescrizioni di cui all'art. 44 del presente regolamento e non sono soggette ad autorizzazione.
L'esecuzione di tutti gli altri lavori all'interno del Cimitero è soggetta ad autorizzazione da richiedersi all'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Le imprese che asportano parti di manufatti ed accessori (es: lapidi, cornici portafoto, ecc.) da loculi, cellette, tombe di famiglia, fosse, per eseguirvi i lavori necessari, devono:
 - consegnare al custode-necroforo un'autorizzazione all'asportazione firmata dal concessionario o dell'avente titolo;
 - eseguire l'asportazione in presenza del custode-necroforo, il quale provvederà a registrare l'operazione.
6. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono ottenere l'autorizzazione prescritta dal precedente articolo 55.

ART. 105 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto di cui all'art. 57 o in spazio preventivamente autorizzato dal Comune.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
3. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

ART. 106 - ORARIO

1. L'orario per l'esecuzione dei lavori coincide di norma con quello di apertura al pubblico del Cimitero, fatto salvo il disposto dell'art. 57.
E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Nei cinque giorni precedenti la festività del 1° novembre e in quelli immediatamente successivi è vietata la posa in opera di materiali o lapidi.
Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere, nel rispetto del decoro del luogo, alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 107 – PULIZIA E ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di ornamento, di pulizia ordinaria e manutenzione delle tombe di famiglia, delle lapidi e sepolture in campo comune, di loro spettanza, osservando le norme prescritte dal Regolamento Edilizio o dal Piano Regolatore Cimiteriale.

Capo XVI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 108 - FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici comunali e presso le Parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi, prestano eventuali cure alla salma, effettuano il trasporto di salma in altri comuni.
2. Le imprese che intendono effettuare l'attività di vendita dei feretri devono inoltrare al Comune la comunicazione prevista dal Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114.
3. Le imprese che esercitano anche opera di intermediazione nel disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso di persone debbono essere munite anche dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 112/1998.
4. Per l'esercizio di trasporti funebri, le imprese dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite nel Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990).

ART. 109 - MODALITA' DEI SERVIZI

1. Le imprese di pompe funebri autorizzate dovranno osservare scrupolosamente le norme stabilite dal presente Regolamento per quanto riguarda l'uso dei mezzi idonei per il trasporto dei feretri, nonché le norme stabilite dal Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990).

ART. 110 - DIVIETI GENERALI

1. E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:
 - di proporre servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni;
 - di offrire, sia negli uffici comunali che a domicilio, propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
 - di esigere onorari diversi da quelli previsti dal tariffario concordato o depositato in Comune (qualora esistente);
 - di sospendere un servizio assunto e già predisposto, per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - di esporre feretri alla vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.
2. I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono trattenersi negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

Capo XVII
DISPOSIZIONI FINALI - SANZIONI

ART. 111- SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal Codice Penale, ovvero contravvenzioni alle norme del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990), sono punite con sanzioni amministrative e pecuniarie a norma degli artt. 338/339/340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1256/1934 e successive modifiche e integrazioni.

**ART. 112 - ENTRATA IN VIGORE –
ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

1. Il presente Regolamento verrà inviato per l'approvazione all'A.S.L. competente per territorio, che dovrà esprimersi e trasmettere a questo Comune la determina dirigenziale di approvazione;
2. Tale Regolamento dopo l'approvazione dell'A.S.L., verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, ed entrerà in vigore alla scadenza di tale pubblicazione;
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 6/10/2000;
4. Le disposizioni transitorie del presente regolamento si applicano nella circostanza in cui il Comune non abbia disponibilità di loculi o cellette da assegnare in concessione, in alcuna parte del cimitero.

ART. 113 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n. 383 nonché dai Regolamenti Comunali e del Piano Regolatore Cimiteriale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 114 – TUMULAZIONE PROVVISORIA DI SALME E DI CENERI

1. Il presente articolo si applica nella circostanza in cui il Comune non abbia disponibilità di loculi o cinerari da assegnare in concessione in alcuna parte del Cimitero. In tal caso, per i decessi che dovessero verificarsi, è ammessa la tumulazione provvisoria su domanda di familiari.
2. Il Comune rende disponibili gratuitamente per la tumulazione provvisoria loculi e cellette che gli vengono eventualmente retrocessi.
3. Il Comune mantiene nella propria disponibilità, sottraendoli al prestito d'uso, una quota minima di loculi e cellette fissata dalla Giunta Comunale, per far fronte all'eventuale necessità di ricollocazione dei defunti rimossi dalle sepolture provvisorie ai sensi del successivo comma 7-.
4. Esaurita la disponibilità dei loculi e cellette comunali di cui al comma 2, è consentita la tumulazione provvisoria in loculi, cellette o tombe di famiglia in concessione a privati. In tal caso la domanda di autorizzazione alla tumulazione provvisoria deve essere inoltrata da un familiare del defunto e dal concessionario del manufatto messo provvisoriamente a disposizione.
5. La domanda di autorizzazione alla tumulazione provvisoria deve contenere l'esplicita dichiarazione che la tumulazione provvisoria avviene a titolo gratuito tra le parti, essendo vietato fare delle concessioni oggetto di lucro e speculazione.
6. All'atto della domanda di autorizzazione il familiare del defunto si impegna a rimuoverne la salma, i resti o le ceneri in qualsiasi momento su richiesta scritta del concessionario. I modelli per le domande di autorizzazione alla tumulazione provvisoria contengono espresso richiamo alle disposizioni di cui al seguente comma 7-.
7. Qualora il familiare non provvedesse a rimuovere il feretro o la cassetta su richiesta scritta del concessionario, quest'ultimo ha facoltà di richiedere al Comune che si proceda d'ufficio all'estumulazione. Data e ora dell'estumulazione verranno comunicate, tramite lettera raccomandata, al familiare che a suo tempo richiese la tumulazione provvisoria, o in mancanza del predetto ad un parente in linea diretta, affine o collaterale al quale sia possibile risalire.
8. Ai familiari che debbano rimuovere la salma, i resti o le ceneri su richiesta del concessionario è consentito, esibendo la suddetta richiesta scritta, richiedere l'autorizzazione ad una ulteriore tumulazione provvisoria del defunto in loculo o celletta comunale, ove disponibile, o in nuova sepoltura messa a disposizione da un concessionario.
9. Non è accordata l'autorizzazione alla tumulazione provvisoria per il defunto che risulti destinatario di altro loculo o celletta agibile nel Cimitero.

ART. 115 – TUMULAZIONE PROVVISORIA DI RESTI

1. Il presente articolo si applica nella circostanza in cui il Comune non abbia disponibilità di ossari da assegnare in concessione in alcuna parte del Cimitero. In tal caso, per i resti che dovessero essere esumati per normale turno di rotazione, è ammessa la tumulazione provvisoria su domanda dei familiari.
2. Il Comune rende disponibili gratuitamente per la tumulazione provvisoria gli ossari che gli vengano eventualmente retrocessi.
3. Il Comune mantiene nella propria disponibilità, sottraendoli al prestito d'uso, una quota minima di ossari, fissata dalla Giunta Comunale, per far fronte all'eventuale necessità di ricollocazione dei resti rimossi dalle sepolture provvisorie su richiesta scritta dei concessionari.
4. Non è ammessa la tumulazione provvisoria dei resti che i familiari richiedano di esumare prima che il Comune vi proceda per normale turno di rotazione in campo comune.
5. E' ammessa la tumulazione provvisoria dei resti provenienti da altro Cimitero solo se esumati per normale turno di rotazione e in attesa di tumulazione.
6. Si applicano alla tumulazione provvisoria di resti le disposizioni di cui ai commi 4-5-6-7-8-9 del precedente art. 114-.

ART. 116 – ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PER TUMULAZIONE DEFINITIVA

1. Nella domanda di autorizzazione alla tumulazione provvisoria, il richiedente si impegna ad accettare in concessione come definitivo il primo loculo o celletta che il Comune sia in grado di assegnare, a prescindere dalla sua dislocazione all'interno del Cimitero.
2. All'atto dell'assegnazione del loculo o celletta definitivi:
 - ha diritto a loculi o cellette confinanti in senso orizzontale o verticale, chi i intenda destinarli alla tumulazione definitiva di defunti tumulati a titolo provvisorio nel Cimitero, che risultino legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità o convivenza anagrafica;
 - ha diritto a un ulteriore loculo o celletta confinante in senso orizzontale o verticale, chi intenda destinarlo al coniuge vivente del defunto o ad altra persona anagraficamente convivente con il defunto, per il quale non sia stato in precedenza stipulato altro atto di concessione.
3. Non ha diritto all'assegnazione di ulteriori loculi o cellette confinanti chi intenda destinarli a persone per le quali risulti in precedenza stipulato altro atto di concessione.

4. Nel caso i familiari non adempiano all'invito del Comune a sottoscrivere l'atto di concessione per il loculo o celletta definitivo, detto invito sarà ripetuto in forma di notifica. Trascorsi 6 (sei) mesi dalla notifica il Comune si riserva la facoltà di estumulare comunque il feretro, i resti o le ceneri, e procedere all'inumazione in campo comune o alla tumulazione in ossario o cinerario comune, preavvisando con lettera raccomandata i familiari della data e dell'ora dell'operazione.

ART. 117 – RIUTILIZZO DEI LOCULI PER NUOVA TUMULAZIONE

1. Il presente articolo si applica nella circostanza in cui il Comune non disponga di loculi da assegnare in concessione. In tal caso, ritenuta prioritaria l'esigenza di attribuire una collocazione definitiva alle salme tumulate a titolo provvisorio nei cimiteri comunali, è eccezionalmente consentito liberare loculi già occupati, destinandoli – in deroga all'art. 69 – alla tumulazione definitiva di salme altrove collocate a titolo provvisorio.

Devono tuttavia verificarsi le seguenti condizioni:

- l'atto di concessione del loculo da riutilizzare non deve recare il nominativo di una specifica salma da tumularvi;
 - la nuova salma da immettere nel loculo deve trovarsi, al momento della richiesta, tumulata a titolo provvisorio in un loculo o tomba di famiglia nel Cimitero comunale;
 - per la nuova salma non deve essere in precedenza stato assegnato in concessione altro loculo, nè al momento deve risultare possibile la prenotazione o l'acquisizione in concessione di altro loculo;
 - la salma di cui si richiede l'estumulazione deve aver occupato il loculo per almeno 25 (venticinque) anni, il riutilizzo del loculo non comporta variazione dei termini di validità della concessione cimiteriale sottoscritta;
 - la richiesta deve pervenire dal concessionario o da uno degli eredi aventi titolo, il quale si assumerà piena responsabilità nei confronti di eventuali co-eredi.
2. L'estumulazione è a pagamento. Inoltre, il riutilizzo del loculo per la tumulazione di un nuovo feretro, è subordinato al pagamento di apposita tariffa fissata con deliberazione della Giunta Comunale.
 3. Si impone inoltre al concessionario che intenda riutilizzare il loculo, di provvedere alla raccolta dei resti mortali che lo occupano ed alla loro collocazione in cassetta-ossario su parere del coordinatore sanitario. La cassetta-ossario potrà eventualmente permanere nel loculo insieme al feretro che vi verrà tumulato.
 4. Se all'estumulazione la salma non risultasse mineralizzata, è vietato trasferirla in altra sepoltura.
In tal caso è dovuta la sola tariffa per l'estumulazione.

**TARIFE DI CONCESSIONE
E DIRITTI PER I SERVIZI COMUNALI**

Regolamento di Polizia Mortuaria - ALLEGATO "A"

Cimitero CAPOLUOGO

TABELLA PREZZI LOCULI

File Orizzontali	<i>Quota Ordinaria*</i>	<i>Quota Straordinaria</i>
6° *	€ 1.500,00	€ 3.000,00
5°	€ 2.050,00	€ 4.100,00
4°	€ 2.250,00	€ 4.500,00
3°	€ 2.450,00	€ 4.900,00
2°	€ 2.450,00	€ 4.900,00
1°	€ 2.050,00	€ 4.100,00

* Fino ad esaurimento loculi esistenti.

Cimitero FRAZIONE GRANGE

TABELLA PREZZI LOCULI (validi fino ad esaurimento vecchi blocchi)

File Orizzontali	<i>Quota Ordinaria*</i>	<i>Quota Straordinaria</i>
6° *	€ 1.200,00	€ 2.400,00
5°	€ 1.600,00	€ 3.200,00
4°	€ 1.900,00	€ 3.800,00
3°	€ 2.000,00	€ 4.000,00
2°	€ 2.000,00	€ 4.000,00
1°	€ 1.600,00	€ 3.200,00

* Fino ad esaurimento loculi esistenti.

TABELLA PREZZI CELLETTE OSSARIO

(Cimitero Capoluogo e Frazione Grange)

File Orizzontali	<i>Quota Ordinaria*</i>	<i>Quota Straordinaria</i>
1°, 6°	€. 900,00	€. 1.800,00
2°	€. 1.050,00	€. 2.100,00
3°, 4°	€. 1.100,00	€. 2.200,00
5°	€. 1.000,00	€. 2.000,00
7°	€. 800,00	€. 1.600,00
8°	€. 750,00	€. 1.500,00
8°-9°-10°-11° (§)	€. 250,00 (§)	€. 350,00 (§)

(*) La quota ordinaria viene applicata per i nati in Nole, per i residenti in vita da almeno 10 (dieci) anni in Nole e per i residenti al momento del decesso da almeno 5 (cinque) anni in Nole.

(§) Riferiti a cellette ossario/cinerarie retrocesse e poste nel vano portico.

L'importo dei loculi destinati a bambini è ridotto del 30% rispetto ai prezzi di cui sopra.

AREE DA DESTINARSI AD EDIFICAZIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA
€. 11.500,00=Quota Ordinaria

**AREE DESTINATE A TOMBA DI FAMIGLIA CON SOVRASTANTE
 STRUTTURA ALLO STATO GREZZO**
€. 37.500,00=Quota Ordinaria

AREE DA DESTINARSI AD EDIFICAZIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA
€. 23.000,00=Quota Straordinaria

**AREE DESTINATE A TOMBA DI FAMIGLIA CON SOVRASTANTE
 STRUTTURA ALLO STATO GREZZO**
€. 49.000,00=Quota Straordinaria

**DIRITTI DA APPLICARE
 PER I SERVIZI COMUNALI**

<i>Chiusura loculo in muratura normale</i>	€. 52,00
<i>Chiusura loculo longitudinale</i>	€. 78,00
<i>Chiusura cellette ossario in muratura</i>	€. 26,00
<i>Estumulazione Straordinaria da loculo</i>	€.155,00
<i>Estumulazione Straordinaria da celletta ossario/cineraria</i>	€. 77,00
<i>Esumazione Straordinaria</i>	€.155,00
<i>Inumazione - Esumazione e Estumulazione Ordinaria</i>	Gratuita

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

- Art. 1 – Disposizione preliminare
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Denuncia dei casi di morte
- Art. 4 – Denuncia della causa di morte da farsi dai medici
- Art. 5 – Denuncia di casi di morte all'autorità giudiziaria
- Art. 6 – Rinvenimento dei resti mortali
- Art. 7 – Visita del medico necroscopo
- Art. 8 – Casi di morte per malattia infettiva
- Art. 9 – Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura
- Art. 10 – Nati morti e prodotti abortivi
- Art. 11 – Riconcontro diagnostico

CAPO II – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 12 – Periodo di osservazione
- Art. 13 – Periodo di osservazione cautelativo
- Art. 14 – Depositi di osservazione – obitorio

CAPO III – DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

- Art. 15 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 16 – Caratteristiche della cassa

CAPO IV – TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 17 – Tariffe
- Art. 18 – Autorizzazione
- Art. 19 – Trasporto in ambito o fuori del territorio comunale
- Art. 20 – Decessi sulla pubblica via o a causa di malattie infettive
- Art. 21 – Cortei funebri
- Art. 22 – Trasporto di cadavere per cremazione
- Art. 23 – Trasporto di salme all'estero
- Art. 24 – Trasporto da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino
- Art. 25 – Trasporto fuori dal Comune
- Art. 26 – Permesso di seppellimento
- Art. 27 – Tragitto
- Art. 28 – Trasporto di cadaveri per indagini scientifiche
- Art. 29 – Orari dei funerali e dei trasporti salme
- Art. 30 – Norme di rinvio

CAPO V – CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

- Art. 31 – Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 32 – Custodia dei documenti
- Art. 33 – Ricevimento di salme e resti mortali
- Art. 34 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

CAPO VI – TIPI DI SEPOLTURA

- Art. 35 – Sepoltura

CAPO VII – INUMAZIONI

- Art. 36 – Forme e classi dei campi comuni di inumazione
- Art. 37 – Cippi indicativi
- Art. 38 – Scavo della fossa
- Art. 39 – Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti
- Art. 40 – Fosse per fanciulli
- Art. 41 – Modalità e durata della sepoltura
- Art. 42 – Revoca e decadenza della sepoltura
- Art. 43 – Caratteristiche delle casse per l'inumazione
- Art. 44 – Norme riguardanti le sepolture a inumazione
- Art. 45 – Ornamento con fiori e piante
- Art. 46 – Esumazioni ordinarie per scadenza del turno di rotazione – recupero materiali

CAPO VIII – TUMULAZIONI

- Art. 47 – Sepolture a tumulazione
- Art. 48 – Tipi e durata delle concessioni
- Art. 49 – Norme per la concessione
- Art. 50 – Tumulazioni provvisorie
- Art. 51 – Doveri dei concessionari
- Art. 52 – Decorrenza della concessione – rinnovi
- Art. 53 – Scadenza della concessione

CAPO IX – TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE

- Art. 54 – Concessione dell'area
- Art. 55 – Obblighi particolari dei concessionari di aree per tombe di famiglia – termini
- Art. 56 – Modalità per la presentazione dei progetti
- Art. 57 – Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori
- Art. 58 – Uso delle sepolture private
- Art. 59 – Tumulazione provvisoria
- Art. 60 – Ossari, cinerari e loculi
- Art. 61 – Salme o resti provenienti da altri Comuni
- Art. 62 – Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale
- Art. 63 – Decadenza per mancata utilizzazione dell'area e/o mancato rispetto dei termini
- Art. 64 – Manutenzione delle opere
- Art. 65 – Decadenza per abbandono
- Art. 66 – Cessione e Retrocessione – (totale o parziale)
- Art. 67 – Divisione – Rinuncia dei cointestatari
- Art. 68 – Termine delle concessioni perpetue

CAPO X – LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

- Art. 69 – Norme per la concessione
- Art. 70 – Loculi
- Art. 71 – Caratteristiche dei feretri per sepoltura nei loculi
- Art. 72 – Cellette ossario
- Art. 73 – Cellette cinerarie
- Art. 74 – Regime di retrocessione di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie
- Art. 75 – Concessione loculi retrocessi
- Art. 76 – Concessione cellette ossario e cellette cinerarie retrocesse
- Art. 77 – Sistemazione e manutenzione dei loculi, cellette ossario e cellette cinerarie

CAPO XI – CREMAZIONI, AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI

- Art. 78 – Urna cineraria
- Art. 79 – Trasporto delle urne con le ceneri
- Art. 80 – Autorizzazione alla cremazione
- Art. 81 – Verbale di consegna dell'urna contenente le ceneri

CAPO XII – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 82 – Esumazioni ordinarie
- Art. 83 – Esumazioni straordinarie
- Art. 84 – Divieto di esumazioni straordinarie
- Art. 85 – Deposito delle ossa esumate
- Art. 86 – Avvisi di scadenza
- Art. 87 – Estumulazioni
- Art. 88 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 89 – Rinvenimento di materiali ed integrità dei resti
- Art. 90 – Recupero di oggetti preziosi e di ricordi
- Art. 91 – Autopsie
- Art. 92 – Trattamenti di imbalsamazione

CAPO XIII – NORME DI DISCIPLINA - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

- Art. 93 – Orario
- Art. 94 – Atti a disposizione del pubblico
- Art. 95 – Divieto di ingresso
- Art. 96 – Riti religiosi
- Art. 97 – Circolazione di veicoli
- Art. 98 – Comportamento del pubblico nel Cimitero

CAPO XIV – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- Art. 99 – Competenze
- Art.100 – Custode del Cimitero
- Art.101 – Doveri generali del personale del Cimitero
- Art.102 – Affidamento gestione servizi cimiteriali a Ditta esterna
- Art.103 – Vaccinazioni

CAPO XV – LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE

- Art. 104 – Apposizione di lapidi – costruzioni
- Art. 105 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 106 – Orario
- Art. 107 – Pulizia delle sepolture

CAPO XVI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- Art. 108 – Funzioni – licenza
- Art. 109 – Modalità dei servizi
- Art. 110 – Divieti generali

CAPO XVII – DISPOSIZIONI FINALI – SANZIONI

- Art. 111 – Sanzioni
- Art. 112 – Entrata in vigore – abrogazione delle precedenti disposizioni
- Art. 113 – Norma di rinvio

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 114 – Tumulazione provvisoria di salme e di ceneri
- Art. 115 – Tumulazione provvisoria di resti
- Art. 116 – Assegnazione in concessione per la tumulazione definitiva
- Art. 117 – Riutilizzo dei loculi per nuova tumulazione

TARIFFE DI CONCESSIONE E COSTI DEI SERVIZI COMUNALI – ALLEGATO “A”